



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Adottato con deliberazione C.C. n. 73 del 18/12/2025



Sommario

ART. 1	3
Finalità.....	3
ART. 2	3
Natura Dei Benefici.....	3
ART. 3	4
Esclusioni	4
ART. 4	4
Soggetti Beneficiari.....	4
ART. 5	4
Criteri per la concessione dei benefici.....	4
ART. 6	5
Rapporti e responsabilità – esclusioni	5
ART. 7	5
Patrocinio.....	5
ART. 8	5
Richiesta di Patrocinio.....	5
ART. 9	6
Concessione del Patrocinio.....	6
ART. 10	6
Contributi Economici	6
ART. 13	7
Presentazione delle domande	7
ART. 14	7
Concessione dei contributi economici.....	7
ART. 16	8
Rendicontazione	8
ART. 17	8
Modalità di erogazione dei contributi.....	8
ART. 18	9
Finanziamento interventi	9
ART. 19	9
Vantaggi economici indiretti	9
ART. 22	10
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	10
ART. 23	10
Collaborazioni con soggetti esterni ed incarichi.....	10
ART. 24	10
Norme Finali.....	10



ART. 1

Finalità

1. Il Comune di Gavorrano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Comune di Gavorrano con il presente regolamento intende promuovere e sostenere:
 - lo sviluppo delle attività culturali, sportive, sociali e del tempo libero della popolazione;
 - la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e la partecipazione dei singoli cittadini, delle loro associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa;
 - la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - l'incentivazione di qualsiasi forma di collaborazione tra associazioni e tra associazioni, privati e imprese, al fine di garantire e migliorare i servizi offerti ed erogati ai singoli cittadini ed alla comunità.
3. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse pubbliche.

ART. 2

Natura Dei Benefici

1. I benefici di cui all'art. 1 possono consistere in:
 - a) patrocinii;
 - b) contributi in denaro;
 - c) vantaggi economici indiretti
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *patrocinio*: l'adesione simbolica del Comune ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamenti comunali specifici su varie materie;
 - b) *contributo*: erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti meritevoli di essere sostenute; tale somma sarà erogata a parziale copertura dell'onere complessivo e/o dei costi e a seguito di specifica rendicontazione;
 - c) *vantaggi economici indiretti* : *concessione d'uso di beni immobili o mobili comunali e ogni altra utilità che non comporti erogazione di somme di denaro.*
3. Le risorse disponibili sono annualmente determinate nel bilancio di previsione. L'Amministrazione Comunale può tuttavia rivedere, integrare o modificare, in corso d'anno, i termini e le modalità, al fine di correlarli alle esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di situazioni sopravvenute;



ART. 3 Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai contributi economici erogati ai cittadini utenti dei servizi socio-assistenziali;
- b) alle iniziative/manifestazioni con fini commerciali fatta eccezione per gli eventi di raccolta fondi per iniziative benefiche ed umanitarie o altre iniziative valutate di rilevanza ai fini degli interessi pubblici;
- c) alle iniziative manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito e di movimenti e gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali anche se non direttamente organizzate dagli stessi e per quelle iniziative chiaramente non connesse con gli interessi generali della collettività comunale.

ART. 4 Soggetti Beneficiari

1. Possono ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del presente regolamento:

- a) gli enti, associazioni fondazioni o altri organismi preferibilmente operanti sul territorio comunale, che non abbiano scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro deve risultare dallo Statuto e/o dall'Atto costitutivo. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di patrocinii, contributi e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici nonché di associazioni e comitati operanti senza scopo di lucro e con fini umanitari per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto.
- b) gli Enti Ecclesiastici;
- c) le Istituzioni scolastiche (statali, paritarie, private);

ART. 5 Criteri per la concessione dei benefici

1. I benefici previsti dall'art. 1 del presente regolamento possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri:

- a) coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;
- c) capacità di valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune e del suo territorio sotto il profilo culturale, storico, artistico, sportivo, sociale o per altre finalità pubbliche istituzionali;
- d) assenza di lucro per i benefici di cui all'art. 2 comma 1 lett b);
- e) realizzazione nel territorio del Comune o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, della sua cultura e del suo territorio.



ART. 6

Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso benefici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevano dal Comune stesso i suddetti benefici. Parimenti le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, con particolare riferimento alle materie di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.
3. Nessun rapporto od obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Comune sospenda o revochi i benefici concessi.
4. L'uso irregolare o improprio di attrezzature o strutture di proprietà comunale concessi ai soggetti beneficiari, non può comportare responsabilità alcuna del Comune nell'eventualità di danni a persone o cose.

ART. 7

Patrocinio

1. Il patrocinio consiste nel diritto ad utilizzare il nome e il logo del Comune, con la dicitura “con il patrocinio del Comune di Gavorrano”.
2. Il patrocinio è riconosciuto per iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio che hanno particolare rilievo istituzionale o ritenute di particolare significato ed importanza per la comunità locale nell'ambito storico, culturale, artistico e sociale.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, in deroga al principio di territorialità, l'attribuzione del patrocinio può essere riconosciuta al fine di sostenere specifiche iniziative ritenute di particolare rilievo culturale, aventi carattere sovracomunale o organizzate al di fuori del territorio comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento. Con un medesimo atto deliberativo la Giunta può disporre contestualmente la concessione del patrocinio e la concessione del contributo.

ART. 8

Richiesta di Patrocinio

1. La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune, almeno 15 giorni prima dell'evento/iniziativa e dovrà inoltre contenere:
 - la descrizione della manifestazione o attività che si intende realizzare,
 - bozza del materiale informativo che dovrà riservare uno spazio per l'inserimento del logo del Comune e la dicitura “con il patrocinio del Comune di Gavorrano”, dovrà essere apposto nella parte alta del volantino/manifesto, adeguatamente separato da altri loghi presenti.
2. La richiesta dovrà essere presentata al Protocollo del Comune tramite PEC, spedizione postale, consegna a mano oppure tramite apposita procedura on line.



3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Le richieste che non rispettino il termine di 15 giorni di presentazione cui al comma 1, saranno prese in considerazione ed istruite solo nel caso in cui la tardiva presentazione risulti adeguatamente motivata. Dal termine di presentazione sono inoltre escluse le richieste che provengono da altri Enti Pubblici

ART. 9

Concessione del Patrocinio

1. La competenza a decidere sulle richieste di patrocinio è della Giunta Comunale, su istruttoria del Responsabile del Servizio competente.
2. La concessione o il diniego del patrocinio verranno comunicati per iscritto dall'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di accoglimento della richiesta verrà allegato alla comunicazione il file contenente il logo del Comune, da utilizzare su tutto il materiale informativo.
4. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, che si riserva di riesaminare la domanda.

ART. 10

Contributi Economici

1. I contributi possono essere erogati a chi abbia chiesto anche il patrocinio dell'Ente, a sostegno delle attività, iniziative e progetti, previste nell'art. 1 e devono rispondere alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente regolamento.
2. I contributi hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario identificato ai sensi dell'art. 4.

ART. 11

Tipologie dei contributi

1. Si distinguono due tipologie di contributi:
 - Contributi ordinari con bando;
 - Contributi straordinari

ART. 12

Contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono erogati per programmi di interventi o attività a carattere continuativo, previa pubblicazione di bando comunale.
2. Per concorrere all'erogazione dei contributi ordinari i soggetti pubblici e privati interessati devono risultare, alla data di chiusura del bando a cui partecipano, in possesso dei requisiti in esso indicati.



ART. 13

Presentazione delle domande

1. Le domande volte ad ottenere il contributo ordinario devono essere presentate al Protocollo dell'Ente entro il termine ultimo di scadenza del relativo bando.
2. Le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune.
3. La domanda potrà essere presentata al Protocollo del Comune tramite PEC, spedizione postale o consegna a mano entro i termini sopra indicati oppure tramite apposita procedura on line.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. La domanda, deve contenere:
 - la denominazione/ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente;
 - le generalità, recapito telefonico del Legale Rappresentante, del Presidente o del Responsabile del soggetto richiedente;
 - l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - una descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune;
 - l'indicazione della quota di spesa che si intende coprire con il contributo e il relativo preventivo di spesa;
 - il tipo di beneficio richiesto, anche qualora si richiedano ulteriori vantaggi economici (contributi indiretti);
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - impegno a presentare a consuntivo una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e relativa documentazione.
 - ogni altro dato richiesto dal relativo avviso.
6. Il Responsabile di Servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Responsabile di Servizio competente chiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
7. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata e/o la documentazione non sia integrata nel termine assegnato, la richiesta di contributo viene archiviata.

ART. 14

Concessione dei contributi economici

1. La valutazione delle domande di contributo presentate è effettuata dal Responsabile del Servizio competente che rimette la propria istruttoria alla Giunta.
2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale e perfezionato con determinazione del Responsabile del Servizio.



3. La Giunta Comunale, tenute presenti la disponibilità di bilancio, l'importanza dell'iniziativa ed i costi presunti, può deliberare contributi in misura non superiore al 50% della spesa prevista per realizzare l'iniziativa. Solo in casi eccezionali, per iniziative di risonanza nazionale o almeno regionale la Giunta Comunale potrà disporre finanziamenti maggiori fino alla copertura dell'intera spesa prevista per l'iniziativa.
4. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra uscite ed entrate del programma di attività ammesso a contributo.

ART. 15

Contributi straordinari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative che perseguano le finalità indicata dall'art. 1. Il contributo straordinario deliberato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione potrà essere riconosciuto al medesimo richiedente soltanto una volta per anno solare e per un importo massimo di 1.000 Euro compatibilmente con le disponibilità offerte dal bilancio .

ART. 16

Rendicontazione

1. I contributi economici saranno liquidati previa presentazione del rendiconto, entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.
2. Il rendiconto dovrà essere corredato dalla documentazione giustificativa contabile e deve essere presentato entro 60. giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
3. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa.
4. È comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

ART. 17

Modalità di erogazione dei contributi

1. Di norma, l'erogazione de benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto all'Amministrazione Comunale. Per le attività previste al comma 1 dell'art. 12 del presente regolamento se l'avviso relativo lo prevede potrà essere anticipata una quota del finanziamento finale dallo stesso indicata dietro specifica e motivata domanda del richiedente e a seguito della presentazione di documentazione contabile che dimostri l'avvenuta spesa per cui si richiede l'anticipo.



ART. 18

Finanziamento interventi

Il finanziamento degli interventi previsti dal presente Regolamento sarà attuato attingendo dai capitoli di bilancio che sono stati a tal fine istituiti.

ART. 19

Vantaggi economici indiretti

1. I vantaggi economici, di cui all'art. 3 lett. c), possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 4 che abbiano chiesto anche il patrocinio dell'Ente, a sostegno dell'attività, delle iniziative e dei progetti, previsti nell'art. 1 del presente regolamento, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5. Le attività devono rispondere alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente Regolamento.

ART. 20

Presentazione della richiesta

1. La richiesta di vantaggi economici deve essere presentata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune, almeno:

- 30 giorni prima dell'evento se è previsto il coinvolgimento di personale comunale;
- 15 giorni prima dell'evento negli altri casi. Ove non rispetti il termine di presentazione previsto, sarà presa in considerazione ed istruita solo nel caso in cui la tardiva presentazione risulti adeguatamente motivata;

2. La domanda dovrà essere presentata al Protocollo del Comune tramite PEC, spedizione postale o consegna a mano oppure tramite apposita procedura on line, e dovrà, inoltre contenere:
- descrizione dettagliata dell'attività/iniziativa/progetto da realizzare, delle finalità ed obiettivi, dei destinatari e fruitori e della sua rilevanza culturale, artistica, territoriale, sportiva, sociale ecc.;

3. La valutazione della richiesta da parte dell'ufficio competente, è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Nel caso di richiesta congiunta di contributo economico e vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate in materia di contributi del presente regolamento.

ART. 21

Concessione di vantaggi economici

1. La concessione o il diniego dei vantaggi economici, verranno comunicati per iscritto dal Servizio competente, previa deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.



3. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione comunale il valore economico del beneficio, fatto salvo, comunque, il riconoscimento di eventuali ulteriori danni. In particolare il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione dei beni oggetto del beneficio concesso.
4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del Codice Civile.
5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

ART. 22

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. I contributi di cui al presente regolamento saranno inseriti annualmente nell'Elenco previsto ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione del suddetto elenco da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso.

ART. 23

Collaborazioni con soggetti esterni ed incarichi

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla coorganizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

ART. 24

Norme Finali

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U.E.L., entra in vigore dopo essere stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. (testo modificato)